



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 04/04/2013

RICORSO 7 marzo 2013, n. 40

Dichiarazione di illegittimità costituzionale art. 3 L.R. n. 45/2012.

Ricorso n. 40
depositato il 7 marzo 2013

del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Bari,

per la dichiarazione
di illegittimità costituzionale

della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 31 dicembre 2012, n. 189, limitatamente all'art. 3.

FATTO

La legge della Regione Puglia n. 45, dell'anno 2012, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia".

L'art. 3 della legge, sotto la rubrica "Aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno 2013", prevede che:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;

e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento;

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sui successivi scaglioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”.

La disposizione sopra richiamata dalla legge regionale è costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio 2013, viene impugnata per i seguenti

Motivi

1. Il legislatore statale, con il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha dettato “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

L'art. 6 del testo normativo, relativo all'addizionale regionale all'IRPEF, prevede che ciascuna regione a statuto ordinario può aumentare o diminuire la propria addizionale. La stessa disposizione prescrive che le regioni, a decorrere dall'anno 2014 (comma 7), possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e ciò al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il medesimo è uniformato (comma 4).

La normativa statale quindi, nel dettare i principi che devono sovrintendere alla rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, ha imposto il rispetto degli scaglioni di reddito previsti dalla legislazione statale nonché del principio di progressività che costituisce lo strumento per garantire l'equità nel concorso della spesa pubblica, in ragione della capacità contributiva di ogni singolo cittadino.

2. La norma che si censura si pone in contrasto con le disposizioni che si sono richiamate e con le regole costituzionali che sovrintendono alla materia.

Ed infatti, il legislatore regionale ha introdotto maggiorazioni delle aliquote di imposta che, pur rispettando gli scaglioni di reddito fissati dall'art. 11, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, non sono improntate al principio di progressività cui il sistema tributario è uniformato.

In particolare la legge regionale, pur rispettando per il primo scaglione di reddito (fino a euro 15.000) e per il secondo scaglione (da euro 15.000 a euro 28.000) - corrispondenti ai punti a e b, del comma 1, dell'art. 3 - il criterio di progressività richiamato (0,10 punti percentuali per il primo euro 0,20 punti percentuali per il secondo), altrettanto non fa per i restanti tre scaglioni (redditi da euro 28.000 a euro 55.000; redditi da euro 55.000 a euro 75.000; e redditi oltre i 75.000 euro, corrispondenti ai punti c, d e e del comma richiamato, per tutti i quali l'incremento dell'aliquota è pari a 0,50 punti, in dispregio del criterio di progressività richiamato.

Tale criterio è, poi, ulteriormente confermato dal comma 2, della disposizione censurata ove si prevede che, in caso di modifica degli scaglioni da parte del legislatore nazionale, le percentuali di maggiorazione dello 0,1 e dello 0,2 per cento permangono sui primi due scaglioni di reddito mentre, per tutti i successivi scaglioni, permane una maggiorazione dell'aliquota base dell'addizionale pari allo 0,5 per cento.

Appare dunque chiaro il disallineamento delle disposizioni della legge della Regione Puglia con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ed è evidente che la Regione, per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui, sino a tutti i redditi oltre i 75 mila euro) ha previsto l'applicazione di un'unica, identica aliquota (pari allo 0,50 per cento), senza operare alcun distinzione e, conseguentemente, trattando allo stesso modo situazioni reddituali tra di loro assai differenti.

3. Si rileva ancora che la nonna che si censura, nel prevedere che le soprarichiamate variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF decorrono dal 1° gennaio 2013, si pone in contrasto con l'art. 6, del D.lgs. n. 68/2011 che, modificato dal comma 555, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che le variazioni dell'aliquota regionale IRPEF si applicano a decorrere dall'anno 2014.

L'anticipazione temporale è, quindi, avvenuta in violazione di quanto statuito dall'art. 6, del D.lgs. n. 68/2011, come novellato dal comma 555, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che accorda tale facoltà solo a fronte di una differenziazione della aliquote effettivamente rispettosa del principio di progressività, non osservato nel caso di specie.

4. Conclusivamente, l'art. 3, della legge della Regione Puglia n. 45/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto contrasta con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e viola i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, il principio di progressività, cui è uniformato il sistema tributario italiano, di cui all'art. 53 della Costituzione, nonché i principi stabiliti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per le considerazioni esposte il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 2012, n. 45, della Regione Puglia.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella riunione del 26 febbraio 2013 e della relazione allegata al verbale;
2. Copia della impugnata legge della Regione Puglia n. 45/2012.

Roma, lì 28 febbraio 2013

Avvocato dello Stato
Massimo Massella Ducci Teri

PARTE SECONDA

Atti regionali
